



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Politiche Sociali
e Socio-Sanitarie

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0583178 23/11/2021 12,44

Mitt. : 5005 Direzione Generale per le poli...

Dest. : AGLI AMBITI SOCIALI TERRITORIALI DELLA REGIONE CAMPANIA

Classifica : 19.1. Fascicolo : 2 del 2018



DIREZIONE GENERALE 50.05

Agli Ambiti Territoriali
della Regione Campania
e per il loro tramite ai Centri Antiviolenza
della Regione Campania

e, p.c.
Al Gabinetto del Presidente

All'Assessore alle Politiche sociali

OGGETTO: "Reddito di Libertà" ex art. 3 D.P.C.M. 17 dicembre 2020; Circolare INPS n. 166 dell'08.11.2021 – Modalità di presentazione istanza

Nell'ottica della collaborazione tra uffici finalizzata a rendere l'ambito sociale il più efficiente possibile e a cogliere le occasioni di sostegno o di finanziamento offerte anche a livello nazionale, ai soli fini informativi, si rappresenta quanto di seguito.

Il "Reddito di Libertà", istituito con il "Decreto Rilancio", D.L. 34/2020 (convertito nella Legge 77/2020) si colloca nell'ambito degli interventi di contenimento dei gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e si rivolge in particolare alle donne vittime di violenza in condizione di povertà e maggiore vulnerabilità con l'obiettivo di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2020 ha, quindi, previsto un incremento per l'anno 2020, pari a circa 3 milioni di euro, del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità" (di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/200) definendo i criteri di ripartizione delle risorse stanziare in favore di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

In particolare per la Regione Campania, secondo quanto risulta dalla Tabella 1 allegata al predetto D.P.C.M., è stato previsto uno stanziamento pari ad € 345.087,00.

Con la circolare n. 166 dell'8.11.2021 richiamata in oggetto (che si allega alla presente per opportuna conoscenza) l'INPS ha provveduto a fornire alcune informazioni di dettaglio in relazione al "Reddito di Libertà" ed alle modalità di presentazione della relativa istanza, fornendo anche la modulistica a ciò necessaria.

Pur non essendo direttamente coinvolta nell'attuazione della misura né nelle attività di presentazione e monitoraggio delle istanze volte all'ottenimento del beneficio, la Scrivente

Amministrazione ritiene opportuno segnalare a Codesti Enti la richiamata misura poiché, per le sue caratteristiche, rappresenta un valido strumento di sostegno concreto ed efficace alle donne vittime di violenza in favore delle quali è prevista.

Invero i destinatari della presente possono avere un ruolo privilegiato ai fini dell'ottenimento della misura descritta da parte delle possibili destinatarie, adoperandosi per fornire loro ogni opportuna informazione sul beneficio e supportando le richiedenti nelle fasi di compilazione e, eventualmente, presentazione della istanza.

A tal fine si evidenzia, che il reddito di Libertà, ex art. 3, comma 5, del citato DPCM:

- consiste in un contributo economico, del valore massimo di € 400,00 mensili pro capite, concesso in un'unica soluzione per massimo dodici mesi (erogabile, salvo ad ampliare lo stanziamento ad oggi previsto, fino alla concorrenza del budget riconosciuto per ciascuna Regione o Provincia);
- è finalizzato a sostenere **prioritariamente** le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché il percorso scolastico e formativo dei figli/delle figlie minori;
- **non è incompatibile** con altri strumenti di sostegno al reddito come il Reddito di cittadinanza o altri sussidi economici anche di altra natura (ad esempio, Rem, NASpl, Cassa integrazione guadagni, ANF, ecc.);
- non si calcola nella base imponibile ai fini IRPEF.

Tale beneficio può essere richiesto esclusivamente dalle donne vittime di violenza, con o senza figli minori, al verificarsi delle condizioni indicate nella circolare alla quale ci si riporta integralmente.

Le donne interessate ad ottenere il beneficio ed in possesso dei requisiti previsti a pena di esclusione, dovranno compilare in ogni sua parte la modulistica prevista (fornita in allegato alla circolare) che, oltre alle generalità della richiedente ed ai dati per il successivo pagamento, contiene:

- l'attestazione della condizione di bisogno ordinario o la condizione di bisogno straordinaria e urgente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 17 dicembre 2020, rilasciata dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
- la dichiarazione che attesta il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso dalla donna, rilasciata dal legale rappresentante del centro antiviolenza ove è in carico la richiedente.

Una volta compilata l'istanza in ogni sua parte (completa delle dichiarazioni dei Servizi Sociali e del CAV di appartenenza) ciascuna richiedente dovrà consegnarla all'Ufficio competente del Comune di propria residenza, unico abilitato agli adempimenti successivi.

In particolare la presentazione delle istanze dovrà avvenire online, su apposita piattaforma INPS a ciò dedicata, da parte dell'Amministrazione Comunale di residenza di ciascuna richiedente.

Ad oggi, tuttavia, pure essendo possibile la compilazione della domanda da parte delle possibili beneficiarie e la consegna presso l'Ufficio comunale di competenza, la richiamata piattaforma non è ancora operativa per cui i Comuni non possono ancora provvedere alle attività successive, ossia al caricamento in piattaforma ed all'inoltro delle domande eventualmente ad essi pervenute.

Dal momento che la soddisfazione delle istanze – qualora ritenute complete ed ammissibili – avverrà fino al raggiungimento del budget stanziato per la Regione di riferimento, ne appare rilevante **la tempestività**. A tal fine va rilevato che la data valida ai fini della erogazione (trattandosi di procedura a sportello) non è quella in cui la domanda è stata compilata dalla richiedente o consegnata al Comune di residenza ma solo quella di caricamento sulla piattaforma INPS da parte dell'Amministrazione comunale con relativo inoltro.

Si segnala inoltre che la circolare INPS chiarisce, quanto alla fase successiva al caricamento della domanda, che le istanze non riscontrate alla data (prossima) del 31 dicembre 2021 devono intendersi definitivamente scartate, con ciò evidenziandosi anche la stretta tempistica a disposizione delle utenti.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Maria Somma

